

PDF Eraser Free

All'esito della camera di consiglio, non essendo nuovamente connesse via MS Teams le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

Il Giudice, dott. _____, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 6353/2023 R.G.L.

promossa da:

_____ rappresentata e difesa dall'avv. GUARISO ALBERTO e dall'avv. LAVANNA MARTA, ed elettivamente domiciliata in Milano, via G. Uberti n. 6, presso lo studio dei difensori

RICORRENTE

CONTRO

INPS (CF 80078750587), rappresentata e difesa dall'Avv. _____, elettivamente domiciliato in Torino alla via Arcivescovado n. 9, presso l'Ufficio Legale della Sede Provinciale di Torino

CONVENUTO

OGGETTO: assegno unico universale – azione contro la discriminazione

PDF Eraser Free

CONCLUSIONI DELLE PARTI come da verbale

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso ex art. 28 dlvo 150/2011 e 281 decies cpc, depositato in data 14/9/2023

1a rappresentato:

- di essere di nazionalità senegalese, e di essere regolarmente residente sul territorio nazionale da circa 14 anni;
- di essere stata titolare del permesso di soggiorno per motivi familiari sino all'ottobre del 2020;
- che in sede di rinnovo di tale permesso la Questura ha emesso, erroneamente, permesso per attesa occupazione;
- che tale permesso ha avuto prima scadenza all'11/3/2022 ed è stato successivamente rinnovato, con scadenza al 28/3/2024;
- di avere fruito l'assegno ex d.l. 79/2021 dal luglio 2021 al febbraio 2022;
- di avere presentato domanda per il riconoscimento dell'assegno unico (provvidenza che ha sostituito anche il precedente assegno) in data 18/3/2022;
- di aver visto il rigetto di tale domanda da parte dell'INPS, in ragione del possesso del permesso per attesa occupazione; secondo l'Istituto, tale tipologia di permesso non sarebbe previsto dall'art. 3 dlvo 230/2021 quale titolo, per i cittadini extracomunitari, idoneo al riconoscimento della provvidenza.

L: ha quindi impugnato in questa sede il provvedimento di diniego dell'INPS, in quanto:

- a normativa vigente, il permesso di soggiorno per attesa occupazione sarebbe una *species* del permesso di soggiorno unico di lavoro; titolo che permette il riconoscimento dell'assegno unico;
- comunque, a voler ragionare diversamente, la normativa contenuta nell'art. 3 del dlvo

PDF Eraser Free

230/2021 violerebbe l'art. 12 della direttiva 2011/98, e quindi una violazione dell'obbligo, per gli stati membri, di garantire la parità di trattamento tra cittadini degli stessi e stranieri che abbiano fatto ingresso sul territorio nazionale per motivi lavorativi o familiari.

La ha quindi chiesto la condanna dell'INPS, accertata la condotta discriminatoria, al pagamento dell'assegno unico dal marzo del 2022 alla data del ricorso (complessivi euro 33.156,00, ovvero euro 1.842,00 mensili) e comunque alla data della sentenza e comunque la condanna al riconoscimento del beneficio anche per il futuro, anche in presenza del possesso del solo permesso di soggiorno per attesa occupazione, è comunque in presenza dei requisiti di legge; nonché l'ordine, rivolto all'INPS, di pubblicare il provvedimento di condanna sulla home page del proprio sito istituzionale per un periodo minimo di 60 giorni.

Si è costituito in giudizio l'INPS, eccependo:

- la correttezza del provvedimento di diniego del trattamento (assegno unico); l'art. 3 del dlvo 230/2021 prevede infatti che possono ottenere la provvidenza i cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo o permesso unico di lavoro, di durata superiore a sei mesi; il permesso di soggiorno in possesso della ricorrente non rientrerebbe in tali tipologie di titoli;

- che sarebbe poi inconferente il richiamo fatto da parte ricorrente alle disposizioni della direttiva 2011/98; sarebbe conferente rispetto al caso in esame la direttiva 2003/109, a mente della quale il solo soggiornante di lungo periodo potrebbe godere, al pari dei cittadini degli stati membri, delle prestazioni di assistenza sociale e di protezione sociale, ma fatta salva la possibilità, per gli stessi stati membri, di limitare tale parità di trattamento, in materia proprio di assistenza sociale e di protezione sociale, alle sole prestazioni essenziali.

L'INPS ha quindi chiesto il rigetto del ricorso.

2. Le domande della ricorrente devono essere accolte, sulla base della lettura delle sole norme di diritto interno, dovendosi accedere alla tesi in punto di diritto della stessa ricorrente.

PDF Eraser Free

Anzitutto, si rileva, *ad abundantiam*, che, ai sensi dell'art. 3 del dlvo 230/2021 "L'assegno di cui all'articolo 1 [l'assegno unico, ovviamente] è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

a) sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi [...]".

Il nodo essenziale della controversia consiste nello stabilire se il permesso di soggiorno per attesa di occupazione sia da ricomprendere nella più lata categoria del permesso unico di lavoro. La risposta al quesito deve essere positiva.

Prima di affrontare l'esame della normativa di diritto interno in materia, deve osservarsi che:

- la stessa ricorrente ha precisato che il rilascio del permesso per attesa di occupazione è frutto di una non corretta qualificazione della sua situazione da parte degli uffici della Questura;
- la correttezza o meno del rilascio del titolo di soggiorno, però, non rileva in questa sede, posto che trattasi di atto amministrativo non caducato e per il quale non si pongono problematiche in ordine all'eventuale necessità di sua disapplicazione;
- rimane quindi fermo il legittimo possesso, in capo alla ricorrente, di permesso di soggiorno per attesa di occupazione.

Ciò posto, deve rilevarsi che su fattispecie del tutto sovrapponibile a quella qui in esame si è pronunciato il Tribunale di Trento, con sentenza del 19/9/2023, depositata anche da parte ricorrente. Le conclusioni in punto di diritto sulla riconducibilità del permesso per attesa di occupazione al più ampio *genus* del permesso unico di lavoro vengono condivise dallo

PDF Eraser Free

scrivente, in quanto frutto di precisa lettura delle norme di interesse. Si cita pertanto la sezione rilevante della motivazione dell'arresto del Tribunale di Trento, ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc:

“Nel caso di specie, la ricorrente [...], al momento della presentazione della domanda amministrativa di attribuzione dell'AUU (24.3.2022), risultava titolare di permesso di soggiorno per attesa occupazione ex art. 22 co.11 d.lgs. 286/1998 ed ex art. 37 co. 5 d.P.R.394/1999.

Appare, dunque, necessario stabilire se la ricorrente fosse autorizzata a svolgere attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi e se detto permesso di soggiorno per attesa occupazione rientri nella categoria del “permesso unico di lavoro”, che costituisce (accanto al “permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo”, di cui la ricorrente, incontestatamente, non è in possesso) il titolo autorizzativo della presenza in Italia del cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea, che gli consente, sussistendone gli altri presupposti, di percepire l'AUU.

A tal fine appare necessario ricostruire il contesto normativo. L'art. 22 co. 11 d.lgs. 25.7.1998, n. 268 (“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”) dispone (evidenziazioni dello scrivente):

“La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i

PDF Eraser Free

requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b)");

l'art. 37 co. 2, 3, 4 e 5 d.P.R. 31.8.1999, n. 394 ("Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), afferente l' "Iscrizione nelle liste o nell'elenco anagrafico finalizzata al collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido") prevede (con la precisazione che il "periodo complessivo non inferiore a sei mesi" deve intendersi, dopo la modifica dell'art. 22 co.11 d.lgs. 2681998 da parte dell'art. 4 co.30 L. 28.6.2012, n. 92, quale "periodo complessivo non superiore a un anno"):

"2. Quando il licenziamento è disposto a norma delle leggi in vigore per il licenziamento individuale, ovvero in caso di dimissioni, il datore di lavoro ne dà comunicazione entro 5 giorni allo Sportello unico e al Centro per l'impiego competenti. Lo straniero, se interessato a far risultare lo stato di disoccupazione, per avvalersi della previsione di cui all'articolo 22, comma 11, del testo unico, deve presentarsi, non oltre il quarantesimo giorno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, presso il Centro per l'impiego e rendere la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, esibendo il proprio permesso di soggiorno.

3. Il Centro per l'impiego provvede all'inserimento del lavoratore nell'elenco anagrafico, di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, ovvero provvede all'aggiornamento della posizione del lavoratore qualora già inserito. Il lavoratore mantiene l'inserimento in tale elenco per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e, comunque, ad esclusione del lavoratore stagionale, per un periodo complessivo non inferiore a sei mesi.

PDF Eraser Free

4. Il Centro per l'impiego notifica, anche per via telematica, entro 10 giorni, allo Sportello unico la data di effettuazione dell'inserimento nelle liste di cui al comma 1 ovvero della registrazione dell'immediata disponibilità del lavoratore nell'elenco anagrafico di cui al comma 2, specificando, altresì, le generalità del lavoratore straniero e gli estremi del rispettivo permesso di soggiorno.

5. Quando, a norma delle disposizioni del testo unico e del presente articolo, il lavoratore straniero ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato oltre il termine fissato dal permesso di soggiorno, la questura rinnova il permesso medesimo, previa documentata domanda dell'interessato, fino a sei mesi dalla data di iscrizione nelle liste di cui al comma 1 ovvero di registrazione nell'elenco di cui al comma 2. Il rinnovo del permesso è subordinato all'accertamento, anche per via telematica, dell'inserimento dello straniero nelle liste di cui al comma 1 o della registrazione nell'elenco di cui al comma 2. Si osservano le disposizioni dell'articolo 36-bis”

Da queste disposizioni emerge chiaramente che:

- ✓ nel caso di perdita temporanea dell'occupazione il cittadino straniero non appartenente ad un Paese dell'Unione Europea non subisce la revoca del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, di cui dispone, ma conserva la facoltà di soggiornare regolarmente nel territorio dello Stato per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito da lui percepita, qualora superiore;
- ✓ a tal fine egli è onerato a presentarsi, non oltre il quarantesimo giorno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, presso il Centro per l'impiego e a rendere la dichiarazione (ex art. 2 co.1 d.lgs. 21.4.2000, n. 181 ora ex art. 19 co. 1 d.lgs. 14.9.2015, n. 150), che attesti l'attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, esibendo il proprio

PDF Eraser Free

permesso di soggiorno;

- ✓ *qualora il periodo in cui il cittadino straniero non appartenente ad un Paese dell'Unione Europea, che ha perso l'occupazione, conserva la facoltà di soggiornare regolarmente nel territorio dello Stato – sia superiore al termine finale di validità del permesso di soggiorno per lavoro, di cui è in possesso, egli può richiedere alla questura il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione;*
- ✓ *tale rilascio – essendo subordinato all'iscrizione nelle liste di collocamento ex art. 4 d.P.R. 442/2000, la quale, a sua volta, presuppone il rilascio, da parte dello straniero disoccupato, della dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa (art. 37 co. 2, secondo periodo d.P.R. 394/1999) – non solo consente al cittadino straniero non appartenente ad un Paese dell'Unione Europea di svolgere attività lavorativa, ma, anzi, lo onera dell'immediata disponibilità in tal senso;*
- ✓ *la circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 40579 del 3.10.2016 ha precisato che l'art. 22 co.11 d.lgs. 268/1998, novellato dall'art. 4 co.1 L. 92/2012, “nel prevedere un termine di validità minima del permesso di soggiorno per attesa occupazione (“un periodo non inferiore a un anno”) non ha posto limiti all'eventuale rinnovo del titolo autorizzatorio conferito... per tale motivazione, rendendo possibile, peraltro, da parte dell'interessato, anche il successivo rinnovo nella annualità successive alla prima concessione. Per la puntuale attuazione del dispositivo in esame, le SSSL dovranno, tuttavia, tenere conto delle previsioni, di carattere generale, sancite nel TUI, all'articolo 5, commi 5, 5 bis, 6 e all'articolo 28, ove è prevista, la valutazione del singolo caso, compendiata anche, come noto, dall'esame della relativa inclusione sociale, ancorché siano venuti meno i requisiti del rilascio”; quindi non vi è dubbio che il permesso per attesa occupazione sia un titolo che autorizza lo svolgimento di un'attività lavorativa per almeno un anno a decorrere dall'iscrizione nelle liste di*

PDF Eraser Free

collocamento; anzi, lo scopo, per il quale viene rilasciato, è proprio quello di consentire al cittadino straniero di soggiornare regolarmente sul territorio dello Stato al fine di reperire una nuova occupazione che gli consenta di ottenere il rilascio di un nuovo permesso di lavoro.

Accertata la sussistenza dell'autorizzazione "a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi", come richiesto dall'art. 3 co. 1, lett. a) d.lgs. 230/2021, occorre stabilire se, come pure esige la medesima norma ai fini dell'accesso, da parte di cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea, alla prestazione dell'AUU, il permesso per attesa occupazione ex art. 22 co.11 d.lgs. 286/1998 ed ex art. 37 co.5 d.P.R. 394/1999 possa essere qualificato come "permesso unico lavoro".

A tal fine assumono rilievo le disposizioni di cui all'art. 5, commi 8.1 e 8.2 d.lgs. 286/1998; la prima prescrive che: "Nel permesso di soggiorno che autorizza l'esercizio di attività lavorativa secondo le norme del presente testo unico e del regolamento di attuazione è inserita la dicitura: "perm. Unico lavoro";

il successivo comma 8.2 prevede: "La disposizione di cui al comma 8.1 non si applica:

a) agli stranieri di cui agli articoli 9 e 9-ter;

b) agli stranieri di cui all'articolo 24;

c) agli stranieri di cui all'articolo 26;

d) agli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), g), h), i) e r);

e) agli stranieri che soggiornano a titolo di protezione temporanea e nei casi di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008,

n. 25, ovvero hanno richiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;

f) agli stranieri che soggiornano a titolo di protezione internazionale come definita del decreto

PDF Eraser Free

legislativo 19 novembre 2007, n. 251, hanno chiesto il riconoscimento della protezione e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;

g) agli stranieri che soggiornano per motivi di studio o formazione.

g-bis) agli stranieri di cui all'articolo 42-bis”.

La norma elenca i permessi che, pur consentendo l'esercizio di attività lavorativa, non rientrano nel tipo “permesso unico lavoro”.

Come si evince agevolmente, tra i permessi esclusi da questo tipo non viene annoverato il permesso per attesa occupazione ex art. 22 co.11 d.lgs. 286/1998 ed ex art. 37 co.5 d.P.R. 347/1999, il quale, quindi, al fine di mantenere una coerenza interna all'ordinamento, non può che essere qualificato come “permesso unico lavoro”.

Come si è premesso, le conclusioni, cui è addivenuto il Tribunale di Trento, in punto di lettura della normativa sui permessi di soggiorno per motivi riconducibili a quelli lavorativi (permesso unico di lavoro e permesso per attesa di occupazione) vengono qui condivise integralmente, stante l'univoco percorso seguito dal Giudice del lavoro di quel foro.

Le conclusioni stesse, ancora come da anticipazione fatta in premessa, sono dirimenti per la soluzione della controversia, in quanto, lo si ribadisce, verificato che il permesso per attesa di occupazione è qualificabile come mera *species* del permesso unico di lavoro, tale titolo rientra tra quelli abilitanti alla fruizione dell'assegno unico.

Non si pone quindi alcuna questione di verifica della normativa nazionale alla luce di quella euro-unitaria.

Il possesso, da parte della ricorrente, degli ulteriori requisiti richiesti dall'art. 3 dlvo 230/2021 per la concessione dell'assegno unico non è oggetto di contestazione da parte dell'INPS (né per la data nella quale è stata formulata la domanda amministrativa, né per il periodo che va dalla medesima data a quella odierna); neppure in contestazione è l'importo mensile che sarebbe spettato alla ricorrente nel medesimo lasso temporale (euro 1.842,00 mensili).

PDF Eraser Free

Le domande della ricorrente devono essere quindi tutte accolte; con riferimento alla domanda volta ad ottenere l'ordine ad INPS (ma si può parlare di mera condanna *de futuro*) di riconoscere la provvidenza oggetto di causa anche per il futuro, essa può essere parimenti accolta, con la specifica (peraltro già presente nelle conclusioni di parte ricorrente) che tale condanna deve essere necessariamente condizionata alla pari sussistenza di permesso per attesa di occupazione e degli altri requisiti di legge.

In buona sostanza:

- l'INPS deve essere condannato alla corresponsione, in favore della ricorrente, di complessivi euro 33.156,00, per il periodo compreso tra il marzo del 2022 e l'agosto del 2023 (il ricorso è stato depositato in data 12/9/2023, quando la provvidenza per il mese di settembre non era ancora maturata);

- l'INPS deve essere condannato alla corresponsione, in favore della ricorrente, di euro 1.842,00 per ogni mese dal settembre 2023 al febbraio 2024;

- l'INPS deve essere condannato alla corresponsione, in favore della ricorrente, degli ulteriori ratei maturandi dalla presente pronuncia (dal mese di marzo 2024, quindi), sino al (e a condizione del) possesso di tutti i requisiti ex art. 3 dlvo 230/2021.

Non può invece essere accolta la domanda di accertamento della sussistenza di comportamento discriminatorio, in quanto la fondatezza delle pretese è riconosciuta solo sulla base dell'accertamento di requisiti di legittimazione alla fruizione di provvidenza di natura assistenziale.

Quanto alla domanda di condanna dell'INPS alla pubblicazione, per almeno 60 giorni, della presente sentenza sul sito istituzionale, domanda formulata ai sensi dell'art. 28 co 5 dlvo 150/2011, deve osservarsi che:

- la norma invocata da parte ricorrente per chiedere tanto recita: "Con la sentenza che definisce il giudizio il giudice può condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non

PDF Eraser Free

patrimoniale e ordinare la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio pregiudizievole, adottando, anche nei confronti della pubblica amministrazione, ogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti. Al fine di impedire la ripetizione della discriminazione, il giudice può ordinare di adottare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate [...]”;

- trattasi di statuizioni rimesse al prudente apprezzamento del giudice;

- nel caso in esame, non essendo stata accertata in concreto alcuna discriminazione, posto che è stata accolta la domanda della ricorrente sulla base di una mera lettura delle norme di legittimazione alla concessione del beneficio assistenziale (come si è già detto).

Tale ulteriore domanda non può pertanto essere accolta.

3. In punto spese di lite, deve osservarsi che le domande della ricorrente sono relative a questione ancora nuova in punto di diritto, decisa, allo stato e per quanto consta, da soli altri due tribunali di merito, sulla base di una lettura piuttosto tortuosa della normativa nazionale.

La novità e la controvertibilità della fattispecie impongono che le spese di lite siano compensate quantomeno per la metà.

Per la restante metà le spese sono riconosciute in favore dei procuratori della ricorrente, che si sono dichiarati antistatari.

Le spese sono quindi liquidate tenendo in considerazione la natura sostanzialmente di assistenza sociale della controversia, ed il valore complessivo del *victum* alla data odierna (euro 44.208,00, ovvero euro 1.842,00 per 24 mesi dalla data della domanda), la complessità della controversia.

Le spese devono essere quindi liquidate in euro 4.000,00 (euro 8.000,00 : 2), oltre a rimborso forfettario al 15%, iva e cpa, contributo unificato se versato.

P. Q. M.

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

SEZIONE LAVORO

PDF Eraser Free

Visto l'art. 281 sexies c.p.c.:

- a) condanna INPS al pagamento, in favore della ricorrente, di complessivi euro 33.156,00, a titolo di assegno unico dovuto per i mesi compresi tra marzo 2022 ed agosto 2023;
- b) condanna INPS al pagamento, in favore della ricorrente, di euro 1.842 mensili, a titolo di assegno unico dovuto per i mesi da settembre 2023 a febbraio 2024;
- c) condanna INPS al pagamento, in favore della ricorrente, dell'assegno unico, a partire dal mese di marzo 2024, e fintantochè sussistono in capo alla ricorrente i requisiti di legittimazione per il riconoscimento del beneficio, previsti dall'art. 3 dlvo 230/2021;
- d) rigetta per il resto il ricorso;
- e) compensa le spese di lite in misura di metà;
- f) visti gli artt. 91 e 93 cpc, condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite, in favore dei procuratori alle liti della ricorrente, antistatari e distrattari, nella misura delle restante metà; spese liquidate così in complessivi euro 4.000,00, oltre a rimborso forfettario al 15%, iva e cpa, contributo unificato se versato

Torino, 1/3/2024

Il Giudice

